

4 Alle classi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti previsti dagli articoli 13 , 14 e 17.

Art. 10 - Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e la dotazione organica dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per la formazione delle classi non si tiene conto degli iscritti ma della serie storica degli scrutinati e ammessi agli esami finali.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIVERSI GRADI DI SCUOLE

Art. 11 - Disposizioni relative alla scuola dell'infanzia

1 Vengono confermate le due tipologie esistenti: 40 ore e 25 ore, organizzate in modo da fare confluire in sezioni distinte i bambini che seguono i due diversi modelli. Nell'ottica della progressiva generalizzazione del servizio le eventuali economie così realizzate saranno totalmente reinvestite ampliando le opportunità offerte alle famiglie.

2 Le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il disposto di cui all'art. 8, con un numero massimo di **26** bambini e minimo di **18**.

3 Ove non sia possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le **28/ 29** unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni che accolgono alunni in situazione di handicap.

4 Per quanto concerne la definizione degli assetti ordinamentali si fa rinvio ad apposito Regolamento.

Art. 12 - Disposizioni relative alla scuola primaria

1 Le possibili opzioni orarie della scuola primaria sono le seguenti: 24 ore di cui al DL 137/2008 - 27 ore, corrispondente all'orario di insegnamento di cui al decreto legislativo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative - 30 ore, comprensive dell'orario opzionale facoltativo, nei limiti dell'organico assegnato, integrabile con le risorse disponibili - 40 ore come da successivo comma 3.

2 Salvo il disposto dell'art. 8, le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite da non meno di **15** e non più di **27** bambini. Le pluriclassi sono costituite con non meno di **8** e non più di **18** bambini .

3 Il tempo pieno viene confermato nella consistenza di organico relativa all'anno scolastico 2008/09, con gli incrementi derivanti dall'attuazione degli interventi e delle misure da definire con successivo decreto ministeriale.

4 Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi da costituire è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti; parimenti il numero delle classi a tempo pieno è determinato in relazione alla richiesta complessiva delle famiglie. Nel caso di

eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico assegnato, è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri generali di ammissione.

5 Possono eventualmente essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi fissati dal comma 1, ma comunque non inferiore a **12**, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

6 L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad un insegnante di classe opportunamente specializzato. Il piano di formazione linguistica di durata triennale e, nel primo anno, della durata di 150/200 ore, è obbligatorio. I docenti così formati, sono impiegati, nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica anche con i consueti supporti multimediali. Nelle more della conclusione del piano di formazione, in via transitoria e fino all'a.s. 2011/2012, potranno continuare ad essere utilizzati, in caso di carenza di docenti specializzati, docenti specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal CCNL. Con specifico provvedimento verranno definiti le modalità di attuazione del piano di formazione.

Art. 13 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado

1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di norma, da non più di **27** e non meno di **18** alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza possono essere ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, purché di entità non superiore ad uno o, al massimo, due alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a **30** unità.

2 Le classi seconde e terze sono, di norma, determinate, rispettivamente, in numero pari a quelle delle prime e seconde funzionanti nell'anno scolastico precedente, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a **20**; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri indicati al comma precedente.

3 Possono eventualmente essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, e comunque non inferiore a **14**, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche.

4 Nei contesti di cui al comma precedente, possono essere costituite classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi nel caso in cui il numero degli alunni obbligati alla frequenza dei tre anni di corso non consente la formazione di classi distinte. In tali ipotesi gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono essere costituite con più di **18** alunni, e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia dell'azione formativa.

Art. 14 - Classi a tempo prolungato nella scuola secondaria di I grado

1 Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti consentiti dalla dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative complessivamente accertate, purché il numero di richieste avanzate all'atto dell'iscrizione sia sufficiente alla formazione di almeno una classe.

2 Le classi funzionanti col tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale qualora non dispongano di servizi e strutture per lo svolgimento obbligatorio di attività in fascia pomeridiana per almeno tre giornate a settimana, e non sia previsto il funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.

3 La presenza nella scuola o sezione staccata di classi a tempo prolungato e a tempo normale non può dar luogo a un numero di classi superiore a quello derivante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 14.

Art. 15 - Corsi ad indirizzo musicale

I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11, comma 9 della legge 124/99, sono regolati da D.M. 6 agosto 1999, n. 201. I corsi attivati devono assicurare l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

Art. 16 - Cattedre di lingue straniere nella scuola di I grado

1 In tutte le classi della scuola secondaria di I grado deve essere impartito l'insegnamento della lingua inglese per tre ore settimanali. Nelle medesime classi deve essere, altresì, impartito, per due ore settimanali, l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria (allegato E) D.L.vo 226/2005).

2 La scelta della seconda lingua comunitaria deve tener conto dei docenti con contratto a tempo indeterminato presenti nella scuola. Eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici Scolastici Regionali nel caso in cui la cattedra risulti priva di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero, e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Art. 17 - Dotazioni organiche in sezioni di scuola media particolarmente disagiate

1 Nelle situazioni di estremo isolamento, ove attualmente sono funzionanti i corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media e il numero complessivo degli alunni è molto esiguo, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni; la dotazione organica è costituita da 3 cattedre, di cui una dell'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una dell'area artistico-espressiva o motoria; quest'ultima deve essere assegnata in base a specifico progetto della scuola.

Art. 18 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1 Le prime classi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 27 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata dividendo per (25) 27 il numero complessivo di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:

- a) domande di iscrizione presentate;
- b) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentati ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
- c) serie storica dei tassi di ripetenza;

d) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione).

Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata, qualora non sia possibile trasferire in istituti vicini dello stesso ordine e tipo le richieste eccedenti, e senza superare, comunque, il numero di **30** studenti per classe; si costituisce un'unica classe quando le iscrizioni previste sono meno di **30**.

2 Negli istituti in cui sono presenti ordini di studio o sezioni di diverso tipo (es. istituto tecnico agrario e istituto professionale per la ristorazione; istituto tecnico commerciale e sezione annessa di geometra o periti aziendali; liceo classico e sezione di liceo scientifico), le classi prime si formano separatamente per ogni ordine o di sezioni di diverso tipo, secondo la procedura di cui al comma 1.

3 Il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli successivi al primo biennio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi e corsi di studio secondo la procedura di cui al comma 1.

4 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a **25**.

5 Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

6 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 27 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) deve risultare da formale e motivata autorizzazione in deroga e comunque le classi, di norma, non potranno essere costituite con meno di **22** alunni. Nei casi di limitata capienza dei laboratori si procede allo sdoppiamento della classe in gruppi relativamente ai soli insegnamenti che prevedano l'utilizzo effettivo dei suddetti laboratori a limitata capienza.

Art. 19 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a **22**; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 19.

2 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché siano costituite, di norma, da almeno **15** alunni.

Art. 20 – Educazione fisica negli istituti di II grado

1 Le cattedre di educazione fisica negli istituti di II grado sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, in relazione alle proposte formulate dai docenti di educazione fisica, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 21 - Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate

Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito, dagli articoli 12, 13 e 18.

Art. 22 - Determinazione delle cattedre e dei posti di insegnamento nella scuola secondaria

1 Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. I docenti che a seguito della riconduzione della cattedre a 18 ore vengano a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

2 Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola, successivamente tra scuole autonome diverse, secondo il principio della facile raggiungibilità.

3 Nei corsi serali, eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

5 I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

Capo IV

Art. 23 - Personale educativo

1 Per effetto di quanto contemplato dall'articolo 4 ter della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente l'unificazione dei ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, la consistenza delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi femminili, nonché delle istituzioni convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici, nonché al numero complessivo dei semiconvittori e delle semiconvittrici.

2 Entro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile.

3 Le dotazioni organiche degli istituti e delle istitutrici sono determinate rapportando il totale dei convittori e delle convittrici ed il totale dei semiconvittori e delle semiconvittrici, di cui al comma 1, ai sotto elencati parametri:

1) *in presenza di convittori e/o convittrici*

- a) con almeno quaranta convittori : cinque posti
- b) con almeno quaranta convittrici : cinque posti;
- c) per ogni ulteriore gruppo di dodici convittori e/o convittrici : un posto;
- d) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto;
- e) con almeno trenta convittori o convittrici ed almeno quaranta semiconvittori e/o semiconvittrici : sei posti;
- f) per ogni gruppo di cento convittori e/o convittrici è aggiunto un posto oltre quelli di cui alla lettera c).

2) *in assenza di convittori e/o convittrici*

- a) con almeno settanta semiconvittori e/o semiconvittrici : quattro posti;
- b) per ogni gruppo ulteriore di venti semiconvittori e/o semiconvittrici : un posto.

4 Qualora l'istituzione educativa sia unica in ambito regionale, i posti di istitutore o istitutrice possono essere assegnati anche in deroga al numero dei convittori e delle convittrici stabilito ai punti 1a, 1b e 2a. Per quel che concerne la fattispecie di cui al punto 2a, la dotazione organica è costituita esclusivamente da un'unità di personale educativo per ogni gruppo di venti semiconvittori e/o semiconvittrici.

Capo V

Art. 24 - Scuole in lingua slovena

Con proprio decreto il Direttore generale dell'Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Monitoraggio sulle dimensioni delle classi

1 L'osservanza dei contingenti di organico costituisce oggetto di specifico monitoraggio. A tal fine gli uffici scolastici regionali e provinciali provvedono alla piena utilizzazione del sistema informativo per la trasmissione dei dati concernenti la determinazione degli organici di diritto e l'adeguamento degli stessi alle situazioni di fatto. Provvedono altresì all'attivazione dei formali controlli per la verifica dell'esatta osservanza di tutte le norme primarie e regolamentari.

Art. 26 Utilizzo del personale

1. Qualora dall'attuazione del piano programmatico predisposto per dare attuazione alle previsioni di riduzioni stabilite dall'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si determinino situazioni di esubero di personale a tempo indeterminato, lo stesso, al fine di conseguire i risultati attesi, è utilizzato prioritariamente nell'ambito della scuola di

titolarità, in subordine in ambito provinciale su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento, anche in grado diverso di istruzione e nella scuola dell'infanzia, o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente. Il medesimo personale viene posto in mobilità professionale qualora in possesso di abilitazione o idoneità per altra classe di concorso o altro posto; si procede, altresì, al trasferimento su posto di sostegno qualora in possesso del previsto titolo di specializzazione.

2. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedono le disponibilità accertate - si deve prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole, con particolare riguardo alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi. I docenti posti a disposizione sono utilizzabili, sulla base di modalità e criteri definiti in sede di contrattazione regionale, fino alla concorrenza dell'orario d'obbligo settimanale entro il limite di 3 scuole ed avendo riguardo alla loro raggiungibilità.

3. Ai fini di cui al comma 1 viene effettuata, con apposita modifica al CCNI sulla mobilità, una riduzione dell'aliquota, che non deve superare il 20% dei posti disponibili, riservata ai trasferimenti interprovinciali; per le medesime finalità, ove necessario, i Direttori generali regionali tengono conto di quanto previsto dall'art. 72, comma 7 (trattenimento in servizio oltre il limite di età) e dal comma 11 (compimento dall'anzianità massima contributiva di 40 anni) della citata legge n. 133/2008.

Art. 26 Norme di raccordo e rinvio

1. Gli ordinamenti ed i curricula dei vari gradi di istruzione sono disciplinati da specifici Regolamenti emanati in applicazione delle norme previste dall'art. 64 della legge 133/2008.

2. Con appositi decreti ministeriali di natura non regolamentare sono disciplinati i piani orario degli insegnamenti e la costituzione delle cattedre negli istituti di istruzione secondaria.

3. Con apposito regolamento sono disciplinati i criteri e parametri per la determinazione della dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative

4. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme vigenti. Le disposizioni di legge e di regolamento nonché gli accordi contrattuali in contrasto con il presente regolamento devono intendersi abrogati.